

# TI\_GERICHTE 14.2021.4 vom 1. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2021.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.4)

FR: TI\_GERICHTE 14.2021.4 du 1 mars 2021

IT: TI\_GERICHTE 14.2021.4 del 1 marzo 2021

## Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Sentenza non motivata. Replica notificata con la decisione di merito. Rinvio della causa al primo giudice

## Erwägungen

### E. 1

I reclami sono accolti. Di conseguenza le decisioni impugnate sono annullate e le cause rinviate al primo giudice per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

### E. 2

Non si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

### E. 3

Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.